Prot. 0001426 del 16/02/2022

I-1 (Uscita)



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "GUGLIELMO MARCONI"

Via Verdi, 60 – Dalmine (BG) Tel. 035 561230 Fax 035 370805

URL: http://www.itisdalmine.edu.it - e-mail: bgtf160001@istruzione.it



REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI

SEZIONE 1

~ FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO ~

1. FINALITÀ

Il presente regolamento individua i comportamenti che costituiscono violazioni del "regolamento di istituto" e delle norme vigenti in materia di istituzione scolastica da parte degli alunni, con la conseguente adozione di sanzioni disciplinari da parte degli organi scolastici competenti, nonché le procedure e le modalità di impugnazione delle medesime.

In generale e a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, configura illecito disciplinare l'inosservanza dei doveri connessi agli impegni didattici, alla frequenza scolastica, al rispetto del capo di istituto e dei docenti, al personale non docente e agli stessi compagni e a tutti

coloro che si trovano per qualsiasi titolo all'interno dell'istituto scolastico, nonché per la violazione delle disposizioni organizzative, di sicurezza e salute adottate all'interno dell'istituto scolastico, in base alla normativa vigente, l'utilizzo improprio delle strutture, macchinari e i sussidi didattici e qualsiasi danno arrecato al patrimonio scolastico.

2. BULLISMO E CYBERBULLISMO (L. 71/2017) E IN GENERALE ATTI DI NATURA DISCRIMINATORIA.

La scuola ripudia qualsiasi atto discriminatorio o di aggressione fisica, verbale o psicologica, o in generale, ogni atto contrario alla civile e democratica convivenza, al rispetto delle persone, alla libertà di opinione, alla libertà di professione della propria fede, ai simboli religiosi, alla libertà di autodeterminazione e a tutte le libertà e i diritti inviolabili costituzionalmente garantiti.

Particolare attenzione è rivolta alla scuola a ogni forma di prevaricazione, come nel caso di atti di bullismo o cyberbullismo, di cui alla legge 29 maggio n. 71 del 2017, ovvero il cui accertamento costituisce illecito disciplinare grave, alla stessa stregua delle condotte citate nel capoverso precedente.

In caso di accertamento delle condotte di cui all'art. 1, comma 2 della citata legge, ovvero di atti di qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, per via telematica, in danno di minorenni, nonché la diffusione di contenuti "on line" aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, sarà data immediata informativa alle famiglie per l'adozione degli opportuni provvedimenti di natura amministrativa di cui alla legge suddetta.

In caso di condotte costituenti fattispecie di reato perseguibili d'ufficio, sarà effettuata denuncia/segnalazione all'autorità giudiziaria competente (art. 331 c.p.).

3. UTILIZZO DI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE (C.M. 15/3/2007 – L. 107/2015 Piano Nazionale Scuola Digitale – L. 59/1997)

Questo istituto mantiene fermo il divieto di utilizzo dei cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, comprese le uscite e i viaggi di istruzione. Tale divieto si estende anche ai docenti.

L'uso dei dispositivi suddetti, esclusa la comunicazione vocale o tramite sistemi di messaggistica istantanea, all'interno o verso l'esterno dell'Istituto, può essere autorizzata dal docente esclusivamente per finalità didattiche. L'autorizzazione deve essere concessa di volta in volta per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività suddette.

In ogni caso si ricorda che non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese, se maggiorenni. È bene ricordare altresì che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, nel caso non sia possibile utilizzare i mezzi di comunicazione della scuola, potranno essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

SEZIONE 2

~ DELLE SANZIONI ~

1) NORME GENERALI

Conformemente a quanto dettato dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e sue successive modifiche e integrazioni (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), le sanzioni hanno sempre funzione riparativa e rieducativa, indirizzata alla salvaguardia delle persone e delle cose che si trovano nell'istituto, ma soprattutto a rafforzare nello studente il senso di autonomia e responsabilità, attraverso il riconoscimento del disvalore sociale e morale delle mancanze disciplinari.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo

studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica, salvo i casi gravissimi di necessario allontanamento per tutelare la sicurezza pubblica.

Sono attività in favore della comunità scolastica, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

Volontariato nell'ambito della comunità scolastica, pulizia piani di lavoro dei banchi nelle varie aule, pulizia delle attrezzature giacenti in sala computer e nelle aule multimediali, pulizia dei banconi di lavoro dei laboratori e dell'aula di disegno, pulizia dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica, pulizia dei cortili esterni alla scuola, sistemazione del materiale librario in biblioteca, lavori di supporto alla segreteria, lavori di manutenzione delle aree verdi, collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANO COMPETENTE

Sono sanzioni disciplinari, secondo un criterio che valuta il contesto e la gravità dell'evento:

SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Richiamo verbale	Docente, Coordinatore di classe

Ammonizione scritta sul registro di classe (registro elettronico, visibile all'alunno e alla famiglia)	Docente
Avvertimento scritto (Comunicazione recapitata ai genitori dell'alunno o a chi esercita la responsabilità genitoriale)	Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico
Attività in favore della comunità scolastica	Consiglio di Classe
Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni	Consiglio di Istituto
Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio di Istituto
Esclusione dalla prova di esame (esame in corso)	Commissione di esame

2) DELLE SINGOLE SANZIONI

PREMESSA

Nell'applicare la sanzione l'organo competente tiene conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento, dall'intensità del dolo o dal grado della colpa, delle conseguenze che da esso derivano. Si applica la sanzione prevista per la <u>recidiva</u> quando un alunno già sanzionato per un illecito disciplinare, ne commette un altro della stessa indole nell'arco di 90 giorni, nello stesso anno scolastico.

Per quanto non espressamente previsto l'organo competente si attiene ai principi generali della materia e ai criteri adottati dallo statuto delle studentesse e degli studenti, privilegiando nei casi dubbi le sanzioni meno afflittive per gli studenti e/o che abbiano una funzione prioritariamente rieducativa.

INDIVIDUAZIONE DELLE MACROAREE

- A. Mancanze relative agli impegni scolastici
- B. Mancanze relative alla frequenza scolastica
- C. Mancanze relative al rispetto della persona e al regolare svolgimento delle lezioni
- D. Violazione delle disposizioni organizzative, di sicurezza e di salute adottate all'interno dell'istituto scolastico

A) MANCANZE RELATIVE AGLI IMPEGNI SCOLASTICI					
Infrazione accertata	Sanzione	Organo competente	Recidiva	Organo competente	
(A.1) Violazione ingiustificata dei doveri connessi all'adempimento degli impegni di studio.	Ammonizione scritta (sul registro elettronico. Se lieve, sotto forma di nota	Docente	Avvertimento scritto ¹	Docente Coordinatore di classe	
(A.2) Violazione dei doveri connessi al possesso del materiale occorrente per lo studio e le attività laboratoriali	generica) Ammonizione scritta	Docente	Avvertimento scritto ¹	D.S. Docente Coordinatore di classe	
per le stadie e le attività laboratoriali				D.S.	
(A.3) Rifiuto espresso e immotivato di svolgere il compito assegnato dal docente.	Ammonizione scritta	Docente	Avvertimento scritto	Docente	
	Attività in favore della comunità scolastica ²	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	Consiglio di classe	

- ¹ L'avvertimento scritto è comminato in caso di accumulo di almeno tre ammonizioni scritte nell'arco di 90 giorni, o, in caso sia comunque improcrastinabile un avviso ai genitori o a chi ne fa le veci, o in caso di gravità della condotta.
- ² Nel caso di plateale rifiuto di sottoporsi ad una prova (es. verifica o interrogazione).

B) MANCANZE RELATIVE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA

Infrazione accertata	Sanzione	Organo competente	Recidiva	Organo competente
(B.1) Mancata giustifica dei ritardi e delle assenze sul libretto personale	Richiamo verbale	Docente	Ammonizione scritta	DocenteCoordinatore di classe

(B.2)	Avviso ai genitori o a	Coordinatore di classe	Avvertimento scritto 1	Coordinatore di classe
Frequenti ingressi a scuola in ritardo, o ripetute assenze, anche se giustificate	chi esercita la responsabilità genitoriale			Dirigente scolastico
(B.3) Rientro in ritardo dalla ricreazione	Ammonizione scritta	Docente	Avvertimento scritto	Docente
(B.4) Uscita dall'istituto senza autorizzazione	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a tre giorni.	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	Consiglio di classe

¹ L'avvertimento scritto è comminato in caso di accumulo di almeno tre ammonizioni scritte nell'arco di 90 giorni, o in caso di gravità della condotta. L'avvertimento scritto è dovuto nel caso di cumulo di assenze che possono pregiudicare, anche in via presuntiva la valutazione dell'alunno e/o la validità dell'anno scolastico (D.P.R. 122/2009, art.14 comma 7). Tale avvertimento non esonera i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale dal monitoraggio delle assenze da parte del proprio figlio delle assenze che possono pregiudicare la validità dell'anno scolastico.

C) MANCANZE RELATIVE AL RISPETTO DELLA PERSONA E AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

Infrazione accertata	Sanzione	Organo	Recidiva	Organo competente
		competente		

(C.1)	Richiamo verbale	Docente	Avvertimento scritto ²	• Docente
Disturbo o comportamenti non corretti durante la lezione o nei momenti meno strutturati	Ammonizione scritta ¹	Docente		
	(Salvo il caso di condotte di natura discriminatoria e/o di bullismo e cyberbullismo), Allontanamento fino a 15 giorni o attività in favore della comunità scolastica, in caso di gravi e/o ripetuti comportamenti che nel loro complesso turbino in maniera rilevante il clima didattico, pregiudicando la serenità di singoli o gruppi di alunni della classe, anche in assenza di precedente annotazione o avvertimento scritto.	Consiglio di Classe	Salvo il caso della colonna relativa alla sanzione principale. Allontanamento dalla comunità scolastica, o attività in favore della comunità scolastica, in caso di reiterazione del comportamento, dopo l'avvertimento scritto o in casi di particolare gravità, o comunque dopo 3 ammonizioni scritte.	Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
(C.2)	Richiamo verbale	Docente	Avvertimento scritto ²	Docente

Gesti e/o linguaggio non				
adeguato e/o volgare (C.3)	Ammonizione scritta Ammonizione scritta	Docente	Allontanamento dalla comunità scolastica, o attività in favore della comunità scolastica, in caso di reiterazione del comportamento, dopo l'avvertimento scritto o in casi di particolare gravità, o comunque dopo 3 ammonizioni scritte. Avvertimento scritto ²	Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto per allontanamento superiore a 15 gg. Docente
Utilizzo personale del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico senza autorizzazione (Per i cellulari, per utilizzo si intende anche il mero agire sulla tastiera)				(compatibilmente con le esigenze didattiche e di irezza, nonché di vigilanza, il ente informa la dirigenza per immediata informativa ai nitori e/o per il ritiro da parte loro del dispositivo).
(C.4) Utilizzo personale del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico per riprese audio e video aventi ad oggetto altre	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 10 giorni	Consiglio di classe

persone o beni della scuola senza autorizzazione				
(C.5) Utilizzo personale del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico con grave pregiudizio alla persona.	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni. Nei casi di recidiva o di particolare gravità per i casi di violazione della	Consiglio di Istituto
(C.6) Accertamento di atti di bullismo e/o cyberbullismo	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	Consiglio di classe	dignità e rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Fino al termine delle lezioni con	
Atti di aggressione verbale (intimidazioni, minacce e/ offese) e/o fisica (percosse, lesioni volontarie, offese o minacce a seconda della gravità)	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	Consiglio di classe	l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nel caso di cui all'art. 9/bis del DPR 249/1998 e sue m.i.	

L'ammonizione scritta è inflitta in caso di due avvertimenti verbali o in caso di particolare gravità della condotta;

L'avvertimento scritto è comminato in caso di accumulo di almeno tre ammonizioni scritte nell'arco di 90 giorni, o, in caso sia comunque improcrastinabile un avviso ai genitori o a chi ne fa le veci, o per la gravità del fatto.

D) VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI SICUREZZA E SALUTE ADOTTATE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Infrazione accertata	Sanzione	Organo competente	Recidiva	Organo competente
(D.1) Utilizzo di abbigliamento non adeguato agli ambienti,	Richiamo verbale Ammonizione scritta 1	Docente Docente	Avvertimento scritto ²	Coordinatore di classe
soprattutto in occasione delle ore laboratoriali				Dirigente scolastico
(D.2) Introduzione di oggetti non consentiti	Ammonizione scritta 1	Docente d'aula e/o coordinatore di classe	Avvertimento scritto ²	Coordinatore di classe
CONSCILLI				Dirigente scolastico

(D.3) Disturbo o comportamenti non corretti durante l'intervallo e/o negli altri ambienti dell'istituto	Richiamo verbale Ammonizione scritta 1	Docente d'aula e/o coordinatore di classe	Avvertimento scritto ²	 Coordinatore di classe Dirigente scolastico
			Allontanamento dalla comunità scolastica, o attività in favore della comunità scolastica, in caso di reiterazione del comportamento, dopo l'avvertimento scritto o in casi di particolare gravità, o comunque dopo 3 ammonizioni scritte.	Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
(D.4) Falsificazione di firme sul libretto personale o sul registro elettronico.	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 10 giorni	Consiglio di classe
(D.5) Violazione delle norme di sicurezza e salute disposte da	Ammonizione scritta e avviso ai genitori (Nei casi lievi).	Docente	Per recidiva o in caso di lesioni lievi: Allontanamento dalla	Consiglio di classe

norme o regolamenti, con		Coordinatore di	comunità scolastica fino a 15	
pericolo per la salute delle		classe	giorni	
persone.				
	Allontanamento dalla	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità	Consiglio di Istituto
	comunità scolastica		scolastica per più di 15 giorni.	Corrorgino di rottidio
	fino a 5 giorni		Nei casi di recidiva o di	
(D.6)			particolare gravità per i casi di	
	Allontanamento dalla	Consiglio di classe	violazione della dignità e	
Introduzione e consumo negli	comunità scolastica		rispetto della persona umana o	
spazi scolastici di alcolici e/o	fino a 15 giorni		vi sia pericolo per l'incolumità	
sostanze stupefacenti			delle persone.	
			Fino al termine delle lezioni con	
(D.7)			l'esclusione dallo scrutinio finale	
	Allontanamento dalla	Consiglio di classe	o la non ammissione all'esame	
Introduzione di armi e/o oggetti atti ad offendere	comunità scolastica		di Stato conclusivo del corso di	
atti ad onendere	fino a 15 giorni		studi, nel caso di cui all'art. 9/bis	
			del DPR 249/1998 e sue m.i.	
(D.8)				
Furto	Allontanamento dalla	Consiglio di classe		
Tuito	comunità scolastica			
	fino a 15 giorni			

(D.9) Danneggiamento di beni della scuola	Ammonizione scritta	Docente		
	Nei casi più gravi allontanamento dalla comunità scolastica fino a 10 giorni	Consiglio di classe		
	Ripristino e/o risarcimento del danno (in questo caso nell'infliggere la sanzione l'organo competente tiene conto dell'opera prestata per il ripristino dei beni mobili e/o immobili della scuola)			

¹ L'ammonizione scritta è inflitta in caso di due avvertimenti verbali o in caso di particolare gravità della condotta;

² L'avvertimento scritto è comminato in caso di accumulo di almeno tre ammonizioni scritte nell'arco di 90 giorni, o, in caso sia comunque improcrastinabile un avviso ai genitori o a chi ne fa le veci, per la gravità del fatto.

SEZIONE 3

~ PROCEDIMENTI E RICORSI ~

Il procedimento disciplinare a carico degli studenti è un'azione di natura amministrativa e pertanto si applica la disciplina della Legge 241/90 e s.m.i. in tema di: avvio del procedimento - formalizzazione dell'istruttoria - obbligo di conclusione espressa.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- 1) Il dirigente scolastico a seguito di relazione da parte del coordinatore di classe, o di un docente da quest'ultimo delegato, raccoglie tutte le informazioni necessarie da parte di eventuali persone informate sui fatti e/o direttamente dal presunto autore dell'illecito disciplinare, compreso, ove possibile e necessario eventuale documentazione, decidendo per l'eventuale archiviazione o per l'adozione di una sanzione disciplinare di sua competenza.
- 2) Qualora l'evento rientri tra le ipotesi per cui è prevista la sanzione disciplinare dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica e/o delle attività in favore della comunità, il dirigente scolastico:
 - a. Convoca l'interessato o se minore, insieme a questi, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale per la contestazione dell'addebito. A seguito del colloquio con il dirigente, l'interessato entro *cinque* giorni lavorativi, può inviare all'ufficio di presidenza eventuali memorie scritte;
 - b. In mancanza della previa convocazione di cui al punto a che precede, il dirigente scolastico invia direttamente comunicazione scritta, anche a mezzo mail, contenente la contestazione dell'addebito, avvisando della facoltà di inviare all'ufficio di presidenza memorie scritte o di richiedere di essere sentito, entro <u>cinque</u> giorni dal ricevimento della contestazione.
 - c. L'avvio del procedimento decorre dalla data della notifica della contestazione dell'addebito.

3) Entro *quindici* giorni dalla contestazione dell'addebito di cui al punto che precede, il dirigente scolastico convoca l'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione.

FORMALIZZAZIONE DELL' ISTRUTTORIA E FASE DECISORIA

La seduta dell'organo collegiale è suddivisa nella fase della formalizzazione dell'istruttoria e nella fase decisoria:

- Il coordinatore di classe o un docente a ciò delegato, nonché il segretario del Consiglio di Istituto, nel caso la competenza appartenga a quest'ultimo organo collegiale, relaziona in merito ai fatti e alle attività svolte nella fase dell'avvio del procedimento, acquisendo o esibendo nel corso della seduta eventuale documentazione utile ai fini della decisione.
 Nella fase istruttoria della seduta l'organo collegiale ha facoltà di convocare lo studente nei cui confronti si procede, qualora quest'ultimo non abbia richiesto, per il tramite dei propri genitori o da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, se minore, di esercitare il diritto a partecipare alla seduta per esporre le ragioni a sua difesa.
- Nella fase della decisione è ammessa la presenza dei soli componenti dell'organo collegiale, i quali decidono a maggioranza o ad unanimità l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare o l'archiviazione della procedura.
 La decisione dell'organo collegiale è comunicata all'interessato e ai propri genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale,

se minorenne, in forma scritta e con <u>decreto motivato</u> da parte del dirigente scolastico.

L'intera procedura deve concludersi entro <u>quaranta</u> giorni lavorativi, esclusi anche eventuali giorni di sospensione delle lezioni, come da calendario scolastico, dall'avvio del procedimento (contestazione dell'addebito).

Le sanzioni disciplinari accumulate dallo studente nel corso dell'anno scolastico possono influire "voto di condotta", la cui valutazione è rimessa al consiglio di classe.

CONVERSIONE DELLA SANZIONE IN ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Entro tre giorni dalla notifica della sanzione, l'alunno a carico del quale è stata comminata la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, può inoltrare richiesta di conversione della suddetta sanzione in un'attività a favore della comunità scolastica. Il dirigente scolastico dispone la conversione salvo il caso in cui l'organo collegiale che ha deciso la sanzione, per ragioni di ordine pubblico o per gravi motivi, non abbia preventivamente ed espressamente negato tale facoltà indicandone la motivazione nel provvedimento sanzionatorio.

La conversione suddetta è quantificata in <u>tre</u> ore di attività in favore della comunità scolastica, nel caso di un solo giorno di allontanamento, e <u>due</u> ore per ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica superiore ad uno.

L'adesione alla procedura conciliativa di conversione della sanzione da parte dello studente, o in caso di minorenne, da parte dei propri genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, equivale a rinuncia espressa della facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.

RICORSI

"ORGANO DI GARANZIA (OdG) e REGOLAMENTO"

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'"ORGANO DI GARANZIA" costituito nella scuola. Tale organo è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. In caso di incompatibilità di uno dei membri (qualora egli abbia concorso all'emanazione del provvedimento impugnato), i membri incompatibili vengono surrogati da membri supplenti, già preventivamente individuati dal Consiglio di Istituto, secondo le regole che seguono.

- 2. Oltre a decidere sugli eventuali ricorsi di cui al punto che precede, l'OdG, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, è competente a decidere sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- 3. La durata in carica dell'OdG è di tre anni a partire da ogni rinnovo del Consiglio di Istituto, e in mancanza di nomina specifica, i membri di cui al punto che precede sono di diritto: i primi due eletti (titolare e supplente), per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto; i primi due eletti (titolare e supplente), per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. I primi due eletti (titolare e supplente), per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista). Tra i due membri suddetti (titolare e supplente), il membro titolare è colui che ha ricevuto il più alto numero di voti.
- 4. Il ricorso di cui al comma 1 va presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenne), o da chiunque vi abbia interesse nel termine perentorio di <u>quindici giorni</u> dalla comunicazione della sanzione, con istanza indirizzata al Dirigente Scolastico e protocollata presso la segreteria degli studenti o anche tramite posta elettronica. L'oggetto dell'istanza deve presentare la seguente dicitura "Ricorso all'Organo di Garanzia della Scuola" e contenere, a pena di inammissibilità, le motivazioni specifiche del reclamo.
- 5. Il Presidente convoca l'Organo di Garanzia entro <u>cinque</u> giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno <u>tre</u> giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare.
- 6. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in

Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

- 7. Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
- 8. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.
- 9. Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 10. L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata;

11. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.

In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di <u>dieci</u> giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

- 12. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.
- 13. Il provvedimento emesso dall'OdG, può avere anche natura interlocutoria, ovvero, esprimere un parere indirizzato all'organo che ha emesso la sanzione impugnata.
- 14. Avverso la decisione dell'OdG, è sempre ammesso reclamo al Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, che decide in via definitiva contro le presunte violazioni del presente regolamento o del regolamento di

istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

APPROVATO

Il Consiglio di Istituto nella seduta del 21.12.2021